

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MODENA**

Il tribunale di Modena, nella persona del giudice unico dr. Alberto Rovatti, ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

**1. PARTI E CONCLUSIONI  
IMPRESA**

**CONTRO  
BANCA**

**ATTRICE**

**CONVENUTA**

Conclusioni precisate per l'ATTRICE come da foglio depositato telematicamente in data 13 luglio 2017, per la CONVENUTA come da comparsa di costituzione e risposta.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

L'IMPRESA, titolare di conto corrente in essere presso la BANCA, ha chiesto sia accertata l'invalidità delle clausole relative a capitalizzazione trimestrale degli interessi, tasso di interesse ultra-legale, commissione di massimo scoperto, giorni valuta, commissione extra fido, variazioni condizioni; e chiesto condanna alla restituzione di quanto addebitato a tali titoli, nonché al risarcimento dei danni.

La BANCA, messo in evidenza che dall'IMPRESA neppure erano individuate in contratti le clausole impugnate, ha comunque negato qualsiasi invalidità di clausole e ha eccepito fra l'altro la prescrizione, l'inammissibilità delle domande restitutorie di versamenti semplicemente ripristinatori, l'impedimento a restituzioni dell'essere in corso il rapporto, l'approvazione degli estratti conto.

\* \* \*

Non sono stati prodotti contratti bancari di sorta, né, di fronte all'eccezione in proposito della BANCA, l'IMPRESA con memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., ha in qualche modo individuato, almeno nei contenuti, le clausole impugnate; le deduzioni sono rimaste su un piano del tutto astratto, **privo di riferimenti a concrete pattuizioni, così non possibili statuizioni di invalidità.**

Similmente le domande restitutorie, da notare che esse sole legittimanti dal punto di vista dell'interesse la richiesta di accertamento di invalidità, pure sono state proposte con deduzioni in astratto, non mai specificate singole poste contabili oggetto di contestazione; anche qui, inoltre, di fronte all'eccezione in proposito della BANCA, l'IMPRESA non ha indicato quali sarebbero stati i versamenti solutori.

Unica richiesta istruttoria reiterata dall'IMPRESA precisando le conclusioni è stata: *“accertare, accolte le su estese istanze (di invalidità di clausole), a mezzo di consulente tecnico all'uopo nominato e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti”*; trattasi di richiesta di consulenza tecnica d'ufficio tipicamente esplorativa, quindi inammissibile, e ugualmente sarebbe da ritenere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta in memoria istruttoria.

Questo vuoi giacché per ambedue le richieste mancherebbe il presupposto della specificazione delle singole poste contabili in tesi illegittimamente addebitate, vuoi perché il consulente tecnico d'ufficio

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Alberto Rovatti n. 158 del 1 febbraio 2018*

dovrebbe ricercare indeterminatamente la sussistenza di violazioni di legge, nemmeno essendo prodotta una perizia stragiudiziale di parte indicante ipotesi o calcoli alternativi.

L'istanza di esibizione poi, non reiterata, precisando le conclusioni, concerneva estratti conto e non contratti; le spese processuali seguono la soccombenza, l'ammontare liquidato conformemente a dispositivo (non chiesti esborsi) ricordandosi che la sentenza è titolo esecutivo per il rimborso dell'Iva se dovuta, per il contributo integrativo di cui all'art. 11 della legge n. 576/80, per la tassa giudiziale di registro, senza che occorran pronunce sui punti.

#### DISPOSITIVO

Nella causa introdotta dall'IMPRESA con citazione notificata alla BANCA il giorno 7 maggio 2014, il tribunale di Modena definisce il giudizio e decide:

- a) rigetta le domande proposte dall'IMPRESA contro la BANCA;
- b) condanna l'IMPRESA a rimborsare alla BANCA le spese processuali da essa sostenute e dovute;
- c) liquida le spese processuali a oggi sostenute e dovute in 13.200,00 euro di compenso, oltre spese generali e accessori di legge;
- d) rigetta le contrarie e diverse domande o eccezioni.

Deliberato in Modena, il giorno 5 dicembre 2017. f.to Alberto Rovatti

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*